

Delibera n. 21
del 13 febbraio 2023

Oggetto: Avvio procedura negoziata per l'acquisizione sul MEPA del servizio di supporto al gruppo di monitoraggio dei servizi informatici resi da CINECA – CIG 9653166C93.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR e, in particolare, l’art. 10, c. 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrative contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE ed in particolare l’art. 5 che definisce i principi in base a cui un appalto pubblico non rientra nell’ambito dell’applicazione del codice degli appalti;

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per quanto compatibile con la normativa vigente;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;

VISTO il Programma delle attività 2023-2025, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 246 del 7 dicembre 2022;

VISTO il bilancio di previsione 2023, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 259 del 21 dicembre 2022, ivi compreso il bilancio pluriennale triennio 2023-2025;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 254 del 23 novembre 2021 con cui è stato affidato *in house* al consorzio CINECA l’attività di sviluppo, manutenzione e assistenza dei servizi informatici, ai sensi dell’art. 192 c. 2, del citato d.lgs. 50/2016;

VISTO, in particolare, l’art. 10 “Monitoraggio e Collaudo” della Convenzione che prevede come l’esecuzione del contratto *in house* con CINECA debba essere oggetto di attento monitoraggio quantitativo e qualitativo relativamente alle prestazioni rese, condizione necessaria per il pagamento;

VISTO che il medesimo articolo prevede che l’attività di monitoraggio sia svolta da un gruppo interno coordinato dal dirigente dell’Area Amministrativo-contabile composto da un componente il Consiglio Direttivo, dai due dirigenti di Area e dal responsabile dell’UO “Statistica e Sistemi informativi”;

CONSIDERATO che nello specifico l’attività di monitoraggio debba riguardare la qualità delle forniture, la valutazione dei livelli di servizio resi, l’identificazione e analisi di eventuali inadempimenti e la definizione e applicazione di azioni migliorative e correttive;

CONSIDERATO che nella composizione del gruppo di monitoraggio non sono presenti figure con competenze ed esperienza in materia di monitoraggio nell’esecuzione dei contratti informatici;

PRESO ATTO, inoltre, che l'ANVUR è priva di una struttura informatica composta da personale interno con competenze anche generali nel settore ICT;

RITENUTO pertanto necessario che il gruppo di monitoraggio nello svolgimento della propria attività possa essere supportato da un soggetto esterno che abbia già maturato esperienza nel monitoraggio sull'esecuzione dei contratti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni AGID;

RITENUTO che il suddetto supporto debba assicurare al contempo:

- a) un apporto qualitativo nelle attività di verifica dei livelli di servizio resi da CINECA migliorando e standardizzando le procedure e fornendo proposte per la soluzione tecnica di criticità riscontrate;
- b) un apporto quantitativo riguardante la congruità economica delle prestazioni e la verifica anche a campione dell'utilizzo corretto della metrica dei FP, tenendo altresì conto della disciplina sul riuso;
- c) trasferire al gruppo di monitoraggio conoscenze e competenze in modo da migliorare l'autonomia nello svolgimento delle attività di monitoraggio;

RITENUTO che al fine di migliorare l'intero processo il soggetto affidatario debba svolgere altresì un'attività ricognitiva sulle prestazioni rese nell'anno 2022 e sulle procedure seguite;

RITENUTO pertanto di avviare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del menzionato d.lgs. 50/2016 una procedura negoziata per l'affidamento sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del servizio in oggetto, con una durata prevista fino alla conclusione della vigente Convenzione (novembre 2024), previo invito di cinque operatori economici con esperienza nel monitoraggio dell'esecuzione dei contratti informatici;

RITENUTO di nominare responsabile del procedimento il dott. Valter Brancati, dirigente dell'area Amministrativo-contabile, che provvederà ad individuare i suddetti operatori da invitare alla procedura tra gli operatori iscritti nell'elenco MEPA nella categoria "supporto e consulenza in ambito ICT";

VISTO l'allegato capitolato disciplinante le attività di monitoraggio da svolgere sia nella fase di avvio di nuovi progetti/attività che nella loro fase di esecuzione;

RICHIAMATO l'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'invito di almeno cinque operatori economici per affidamenti superiori ad € 40.000,00 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata mediante l'utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c. 4, del d.lgs. 50/2016;

STIMATE, ai fini della determinazione della base d'asta in n. 80 le giornate persona del servizio di monitoraggio per l'intero periodo (media 4 giornate mensili alla tariffa di € 500,00 per consulente senior);

RITENUTO di fissare la base d'asta in € 40.000,00, oltre IVA;

VISTO che la spesa complessiva stimata in € 48.800,00, (comprensiva di IVA) trova copertura sul capitolo 104027.11 "altri servizi professionali e specialistici, in quota parte del bilancio di previsione 2023 e 2024, dove esistono le necessarie disponibilità

DELIBERA

1. di avviare ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata per l'affidamento sul MEPA del servizio di supporto al gruppo di cui all'art. 10 della Convenzione tra ANVUR e CINECA per il monitoraggio sull'esecuzione del contratto informatico;
2. di approvare l'allegato capitolato disciplinate le prestazioni da svolgere;
3. di affidare il servizio secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4, del d.lgs. n. 50/2016;
4. la spesa complessiva stimata in € 48.800,00 trova copertura per € 24.400,00 sul capitolo 104027.11 "altri servizi professionali e specialistici, del bilancio di previsione 2023 e per € 24.400,00, sul medesimo capitolo del bilancio di previsione 2024;
5. di nominare responsabile del procedimento il dott. Valter Brancati.

IL SEGRETARIO *
(Dott. Daniele Livon)

IL PRESIDENTE *
(Prof. Antonio Felice Uricchio)

** Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

CAPITOLATO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO DEI SERVIZI
INFORMATICI RESI DA CINECA NELL'AMBITO DEL VIGENTE CONTRATTO IN HOUSE MEDIANTE

RDO

CIG 9653166C93

Premessa.....	3
Art. 1 – Oggetto del servizio	3
Art. 2 – Durata del servizio	4
Art. 3 – Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura	4
Art. 4 – Termini e modalità di presentazione dell’offerta	5
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione.....	5
Art. 6 – Procedura di aggiudicazione	6
Art. 7 – Criteri di esclusione	6
Art. 8 – Stipula del contratto	6
Art. 9 – Condizioni contrattuali.....	7
9.1 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.....	7
9.2 – Importo del contratto, modalità di fatturazione e pagamento.....	7
9.3 – Oneri specifici a carico dell’Impresa	7
9.4 – Obblighi di riservatezza.....	8
9.5 – Responsabilità	8
9.6 – Penali.....	9
9.7 – Modifica, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione e recesso.....	9
Art. 10 – Foro competente.....	9
Art. 11 – Disciplina in materia di protezione dei dati personali.....	10
Art. 12 Norme finali.....	10

Premessa

L'ANVUR è un'Agenzia pubblica vigilata dal MUR preposta alla valutazione delle Università e degli Enti di Ricerca. Ha una dotazione di personale di 45 unità e per il suo esiguo dimensionamento al momento non è dotata di una struttura informatica interna. Per lo svolgimento dell'attività di valutazione si avvale dei servizi informatici resi da CINECA, soggetto che opera in house, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, nell'ambito di un contratto di durata triennale. Al fine di verificare e migliorare i livelli di servizio e qualificare ulteriormente le attività di monitoraggio effettuate dal gruppo di monitoraggio interno di cui all'art. 7 della Convenzione, si ritiene che il gruppo stesso, nell'ottica di integrare le conoscenze di settore, debba essere integrato da un monitore esterno in possesso di qualificata esperienza nel settore del monitoraggio dei servizi informatici.

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio riguarderà il supporto al monitoraggio dell'esecuzione della convenzione che l'Agenzia ha stipulato con il CINECA, da svolgere in accordo con i requisiti espressi dalla circolare AgID n. 1 del 20 gennaio 2021, comprendendo tutte le attività di verifica finalizzate al monitoraggio della qualità delle forniture, alla valutazione dei livelli di servizio resi, all'identificazione e analisi di eventuali inadempimenti e alla definizione e applicazione di azioni migliorative e correttive. L'obiettivo è quello di supportare il committente nella gestione della Convenzione assicurando un'adeguata capacità di governo, contribuendo al contempo a massimizzare il valore creato dalle iniziative, anche attraverso l'identificazione tempestiva e la relativa gestione dei possibili rischi nel raggiungimento degli obiettivi contrattuali e dei benefici attesi.

In tale ambito, il monitore assiste l'Agenzia nella erogazione dei servizi di seguito in sintesi descritti:

a) **Monitoraggio in sede di avvio delle attività d'ingaggio**

- I. Verifica della documentazione di progetto/attività e delle caratteristiche funzionali e non funzionali, valutando la completezza della documentazione;
- II. Verifica della stima presentata dal Fornitore relativa agli interventi di sviluppo di nuove funzioni e di manutenzione del software, valutando l'adeguatezza del preventivo formulato dal fornitore anche in relazione al software di riuso esistente;
- III. Rapporto di verifica per ogni singolo ingaggio previsione da presentare ad ANVUR entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

b) **Monitoraggio in corso d'opera**

Supporta l'Agenzia nella direzione dei lavori previsti in Convenzione. In particolare, attraverso la continua raccolta ed elaborazione di dati utili alla verifica dello stato di avanzamento delle attività, del rispetto dei livelli di servizio, della qualità del software, dell'utilizzo del budget contrattuale, al fine di consentire una valutazione di eventuali scostamenti tra pianificato e consuntivato e porre in atto tempestive azioni correttive. Rientrano in tali attività, le verifiche riguardanti:

1. le metodologie ed i processi adottati dal fornitore, sia per quanto riguarda la conduzione delle attività, sia per quanto riguarda la progettazione, realizzazione, test ed erogazione dei servizi oggetto di fornitura, rispetto alle prescrizioni contrattuali e alle esigenze del progetto;
2. l'adeguatezza della documentazione di riscontro prodotta dal fornitore, rispetto alle previsioni contrattuali e alle pratiche di buona norma nel settore informatico;

3. la corretta esecuzione dei piani, del rilascio dei deliverables previsti (documenti, prodotti o servizi) secondo tempi e modi coerenti con la pianificazione adottata;
4. lo stato di avanzamento dei lavori e l'analisi degli scostamenti tra pianificato e consuntivato relativamente ad obiettivi, tempi, costi e risorse;
5. il rispetto del profilo di qualità dei servizi e dei prodotti contrattualmente previsti rispetto ai quali si richiede di:
 - I. verificare i livelli di servizio e di qualità conseguiti dal fornitore, anche accedendo al sistema di misura da esso predisposto;
 - II. verificare l'adeguatezza dei sistemi di misura adottati dal fornitore (indicatori, processi, strumenti, risorse, documenti di riepilogo delle misurazioni, storicizzazione dei dati di riepilogo delle misure);
 - III. verificare l'accuratezza e la validità delle misure prodotte dal fornitore, anche attraverso l'esecuzione, a campione, di parte delle misurazioni già effettuate dal fornitore stesso;
 - IV. analizzare e verificare l'efficacia e la tempestività delle azioni correttive messe in atto dal fornitore a fronte di eventuali situazioni di non conformità rilevate;
 - V. rappresentare le misurazioni effettuate con opportuni cruscotti e relazioni, al fine di fornire all'Amministrazione strumenti a supporto delle decisioni.
6. l'opportunità di varianti in corso d'opera.
7. Rapporto di verifica trimestrale o semestrale sullo stato d'avanzamento dei progetti/attività entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

c) Monitoraggio a conclusione delle attività

Le attività hanno lo scopo di verificare la funzionalità del software sviluppato e delle attività svolte, la coerenza tra quanto previsto e quanto rendicontato, al fine di consentire l'autorizzazione al pagamento delle prestazioni rese. Rientrano in tali attività:

1. L'assistenza al collaudo di beni e servizi ICT, supportando la struttura interna nella verifica dei piani di collaudo, nella scelta dei campioni da sottoporre a verifica, nella verifica della conformità di quanto misurato rispetto ai requisiti contrattuali;
2. Verifica a campione del conteggio dei Function Point presentato dal Fornitore;
3. Verifica della consistenza della baseline del software in esercizio, se richiesto dall'Agenzia;
4. Rapporto di verifica finale entro 15 giorni lavorativi dal collaudo/verifica del progetto/attività

d) Attività una tantum

1. Supporto alla predisposizione della nuova Convenzione per il triennio 2025-2028.

Art. 2 – Durata del servizio

1. Il servizio decorrerà dal giorno successivo la data di stipula e si concluderà il 30 novembre 2024, data di conclusione della Convenzione tra ANVUR e CINECA.

Art. 3 – Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura

1. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento i partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a. essere operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati secondo l'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b. essere iscritti al registro delle imprese per attività coerenti con l'oggetto del servizio;
- c. assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- d. essere abilitati - alla data di avvio della RDO - ad operare sulla piattaforma MEPA;
- e. idonea capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016:
 - 1) L'operatore economico dovrà fornire un'autocertificazione sottoscritta digitalmente riguardante l'esperienza maturata nel settore ICT ed in particolare nello svolgimento di attività di monitoraggio nell'esecuzione dei contratti ICT superiori al milione di euro per una durata pari ad almeno un biennio a partire dal 1° gennaio 2016;
 - 2) L'operatore economico dovrà allegare il curriculum di almeno un esperto ICT con esperienza sul monitoraggio nell'esecuzione dei contratti ICT che seguirà il contratto di ANVUR.

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione dell'offerta

1. A pena di esclusione, l'offerta e la documentazione ad essa relativa devono pervenire in modalità telematica attraverso la piattaforma del MEPA entro il termine previsto dalla RDO. In particolare, all'offerta, pena l'esclusione, dovrà essere allegato:
 - a. il presente Capitolato, senza aggiunte, modifiche o integrazioni, sul quale dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante (o procuratore delegato) per l'integrale accettazione di tutte le clausole in esso contenute;
 - b. la dichiarazione relativa all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), allegato al presente Capitolato, secondo le prescrizioni ivi contenute (allegato 3);
 - c. autocertificazione sottoscritta digitalmente di cui all'art. 3, lett. e);
 - d. curriculum sottoscritto dell'esperto ICT che seguirà il contratto ANVUR;
 - e. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016 relativo all'operatore economico;
2. **Ai fini della formulazione dell'offerta il valore contrattuale dei servizi oggetto di monitoraggio per gli anni 2023 e 2024 è pari a circa un milione e mezzo.**

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione

1. Il servizio di cui al precedente art. 1 sarà affidato mediante RDO sulla piattaforma MEPA al fornitore che offrirà il minor prezzo (art. 95 – comma 4 - del D.lgs 50/2016), rispetto al prezzo a base d'asta pari a € 40.000, 00 (quarantamila\00), oltre IVA.
2. Tale importo si intende comprensivo del costo relativo alla sicurezza ex art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50\2016.
3. Nella suddetta quantificazione sono comprese anche le "interferenze" (come previsto

dall'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 6 – Procedura di aggiudicazione

1. Saranno invitati alla RDO almeno tre fornitori individuati dal RUP che operano nel settore ICT che dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
2. La procedura sarà espletata secondo le modalità telematiche della piattaforma MEPA e nei tempi previsti dalla RDO. Alla chiusura delle RDO si procederà all'affidamento del servizio al fornitore che avrà offerto il minor prezzo. In capo all'aggiudicatario si effettuerà la verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura.
3. Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'affidamento:
 - a) idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva prevista e determinata ai sensi dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la piena operatività, entro 15 (quindici) giorni, su semplice richiesta scritta dell'ANVUR e validità oltre la scadenza dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1957 c.c. La predetta cauzione sarà svincolata, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016;
 - b) nomina del Responsabile/referente del servizio nei confronti dell'Agenzia;
4. Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l'aggiudicazione sarà revocata e, pertanto, resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 7 – Criteri di esclusione

1. Saranno esclusi dalla RDO i concorrenti che abbiano presentato offerte eccedenti la base d'asta fissata in euro 40.000,00, oltre IVA. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano:
 - a) presentata un'offerta sottoposta a condizioni, ovvero nella quale siano state sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni contrattuali specificate nel Capitolato tecnico o che non risponda alle prescrizioni minime indicate nella documentazione di gara;
 - b) abbiano presentato offerte e documentazione senza firma digitale o in mancanza dei requisiti richiesti;
 - c) siano coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
 - d) saranno, infine, esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali, a seguito di verifiche e controlli da parte dell'ANVUR risultino non veritiere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 8 – Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato con l'invio tramite la piattaforma MEPA del Documento di Stipula. È a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo (euro 16,00 per ogni 4 facciate o 100 righe) che dovrà rilasciare apposita dichiarazione all'aggiudicatario;

Art. 9 – Condizioni contrattuali

9.1 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'Impresa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Capitolato tecnico nel rispetto di tutte le norme e delle prescrizioni tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto dal RUP, sentito il fornitore.
2. Entro 10 giorni dalla decorrenza del contratto d'intesa con il fornitore il RUP definirà le procedure interne per la gestione del processo;
3. Il Responsabile/referente del servizio nominato dalla società ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione del servizio appaltato.

9.2 – Importo del contratto, modalità di fatturazione e pagamento

1. I servizi prestati saranno remunerati secondo il prezzo indicato nell'offerta economica dell'Impresa;
2. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali ed è remunerativo di ogni prestazione effettuata dal fornitore. Lo stesso è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso e invariabile, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.
3. Il servizio sarà fatturato con cadenza trimestrale. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere riportato sulle fatture è FIPSW5, intestata ad ANVUR, Via Ippolito Nievo 35, C. Fisc. 97653310587 L'ANVUR rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (split payment). Le fatture saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricevimento previa effettuazione delle seguenti verifiche:
 - a) verifica di regolare esecuzione da parte del RUP;
 - b) verifica di regolarità che l'Agenzia effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'ANVUR procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016;
5. L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136.
6. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

9.3 – Oneri specifici a carico dell'Impresa

1. Per tutta la durata del Contratto, l'Impresa, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato tecnico, è tenuta al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
 - a) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall' Agenzia;
 - b) comunicare senza indugio all' Agenzia ogni circostanza idonea ad avere influenza sull'esecuzione del contratto in tutte le sue fasi, indicando analiticamente le variazioni

intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nonché eventuali fusioni, incorporazioni o trasferimenti di azienda che la riguardino.

2. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi indicati nell'offerta economica, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri relativi al personale addetto alla esecuzione della fornitura e gli oneri per la sicurezza, nonché ai connessi oneri assicurativi.

9.4 – Obblighi di riservatezza

1. L'Impresa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell'offerta e/o dell'adempimento delle prestazioni contrattuali:
 - a) a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
 - b) a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
 - c) a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.
2. L'Impresa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra.

9.5 – Responsabilità

1. L'Impresa s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
2. L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa.
3. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ANVUR, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori.
4. L'Impresa assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
5. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti, causati nell'esecuzione del contratto, nonché da fatto od omissione dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Agenzia ed a terzi.
6. L'Impresa si impegna a tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

9.6 – Penali

1. L'impresa riconosce all' Agenzia, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
 - a) nel caso di ritardo sui tempi di consegna o di erogazione del servizio, non imputabile alla stazione appaltante, una penale nella misura dell'1‰, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell'appalto. Oltre tale limite la stazione appaltante potrà risolvere il contratto;
2. Per procedere all'applicazione delle penali, il RUP notificherà all'Impresa, a mezzo PEC, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale l'impresa potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle penali, fermo restando che l'impresa dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente;
3. L' Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente paragrafo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'impresa ovvero avvalersi della cauzione rilasciata dall'Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario;
4. L' Agenzia potrà applicare all'Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell'appalto. Oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

9.7 – Modifica, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione e recesso

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto; l'ANVUR, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
2. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Agenzia.
3. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l'Agenzia avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.
4. Restano salve le ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dagli artt. 108 e 109 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. 10 – Foro competente

1. Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla

conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del contratto, sarà competente il foro di Roma.

Art. 11 – Disciplina in materia di protezione dei dati personali

1. Le parti, con riferimento al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Con apposito provvedimento l'impresa affidataria sarà nominata responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è ANVUR. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo: dpo@anvur.it.

Art. 12 Norme finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si rinvia alle norme di legge in vigore in materia appalti.
2. L'amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione o di revocare la procedura in caso di sopravvenute ragioni di interesse dell'ente. L'amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.